

Oggetto: istituzione di area omogenea del centro cittadino nella quale la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di tassa di parcheggio, fissazione delle relative tariffe ed approvazione del disciplinare tecnico attuativo.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto delle seguenti proprie precedenti deliberazioni in materia:

- n° **1407 del 9 ottobre 1995**, con la quale si procedeva alla *“determinazione delle aree in cui la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotersi con esattori/custodi o dispositivi di controllo di durata della sosta”*;
- n° **1217 del 21 agosto 1995**, con la quale si *“determinava la concessione del servizio dei parcheggi comunali a pagamento”*;
- n° **121 del 5 febbraio 1996**, con la quale si provvedeva all’*“approvazione dello schema di convenzione per la concessione in gestione dei parcheggi pubblici comunali a pagamento”*;
- n° **1115 del 16 settembre 1996**, con la quale si procedeva alla *“determinazione delle tariffe orarie per l’uso dei parcheggi a pagamento”*;
- n° **32 del 4 marzo 2002**, con la quale si stabiliva la *“destinazione di parte di piazza Quattro Novembre al parcheggio con la sosta dei veicoli subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta”*;

Visto che, con propria decisione in data **28 aprile 2003**, la stessa Giunta Comunale ha disposto di provvedere alla gestione diretta dei posteggi pubblici regolamentati a pagamento presenti sul territorio comunale;

Visto altresì che, con propria decisione in data **11 ottobre 2004**, è stata disposta la sosta gratuita nei posteggi comunali a pagamento dei veicoli a servizio delle persone invalide, previa esposizione del contrassegno cui all’art. 188 del vigente Codice della strada;

Considerato che è necessario provvedere all’ampliamento delle zone del centro cittadino dove la sosta dei veicoli debba essere regolamentata per consentire il necessario ricambio dei veicoli in sosta e che tale revisione debba interessare un’area omogenea dove tale esigenza è più necessaria;

Ritenuto opportuno individuare tale area omogenea di regolamentazione della sosta nel perimetro compreso tra le seguenti strade e piazze pubbliche:

- *via Mazzini (dall’intersezione con la via Imbriani a Largo V Maggio)*
- *piazza IV Novembre*
- *via Brogi (nel tratto antistante piazza IV novembre)*
- *Largo V maggio*
- *via Barducci (dall’intersezione con via Fratti e la piazza V. Veneto)*
- *via della Tonietta*
- *piazza Vittorio Veneto*
- *via Azzarri*
- *piazza del Mercato*

Considerata l’opportunità di confermare sia le tariffe dei parcheggi a pagamento ora praticate, sia le agevolazioni sopra richiamate, riguardo alle autovetture al servizio di persone invalide;

Ritenuto di dover prevedere la sosta gratuita, nelle stesse aree oggetto della regolamentazione della sosta a pagamento, per tutti gli utilizzatori, relativamente ad un primo periodo di parcheggio

determinato in 10 minuti e a tempo indeterminato per i veicoli di proprietà di residenti anagraficamente nella stessa area, limitatamente al massimo di due veicoli per nucleo familiare;

Ritenuto opportuno approvare il disciplinare tecnico che prevede le modalità di gestione del servizio in argomento, contenuto nell'allegato "B" alla presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli, senza osservazioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, nella sua qualità di Responsabile dei Servizi per la Mobilità e dal Dirigente del Settore Finanziario;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Che la sosta dei veicoli nell'intera area compresa tra le seguenti vie e piazze:

- *via Mazzini (dall'intersezione con la via Imbriani a Largo V Maggio)*
- *piazza IV Novembre*
- *via Brogi (nel tratto antistante piazza IV novembre)*
- *via Barducci (dall'intersezione con via Fratti e la piazza V. Veneto)*
- *piazza Vittorio Veneto*
- *piazza del Mercato - lato nord*

sia subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta o comunque preclusa, salvo la predisposizione di un congruo numero di posti per carico e scarico merci e posti gratuiti riservati ai veicoli a due ruote;

2. che tale regolamentazione sia stabilita nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle 19.00;

3. di integrare e confermare le attuali tariffe orarie per il parcheggio a pagamento nel modo seguente:

- *primo periodo di 10 minuti* > **gratuito**
- *prima ora di sosta* > **€ 0,50 - frazionabile (minimo di € 0,20)**
- *seconda ora di sosta e ore successive* . > **€ 1,50 - frazionabile**

4. di confermare la specifica procedura e le tariffe attualmente in vigore, relativamente ai parcheggi di via Savonarola, via Artieri e viale Machiavelli, (palazzetto dello sport) per quanto attiene alla sola giornata del sabato, in occasione dello svolgimento del mercato settimanale;

5. di stabilire che, per usufruire della sosta gratuita nei primi 10 minuti di parcheggio, l'interessato dovrà procedere alla esposizione sul veicolo della prescritta attestazione rilasciata dal dispositivo parcometro. Tale circostanza sarà in ogni caso considerata ai fini della determinazione dell'importo da pagare, nel caso che il parcheggio si prolunghi nel tempo oltre il suddetto limite e ogni tentativo di reiterare abusivamente tale agevolazione sarà direttamente perseguita dal personale preposto al controllo, con l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa al riguardo ;

6. di confermare la facoltà di sosta gratuita, senza limitazioni di tempo, nel caso di veicoli al servizio di persone invalide, ai sensi dell'art. 188 del vigente Codice della Strada;

7. di concedere ai residenti nelle strade comprese nella Zona a Traffico Limitato e nelle altre strade comprese nel perimetro indicato in premessa del presente provvedimento, l'autorizzazione alla sosta gratuita e fino ad un massimo di due auto per nucleo familiare e/o

abitativo (ridotte ad una nel caso di disponibilità di passi carrabili e di nuclei monopersonali), senza vincolo di orario, nei parcheggi stabiliti ad fatta eccezione per la porzione della piazza Vittorio Veneto - lato antistante il palazzo comunale. Tale facoltà sarà esercitata previa esposizione dell'apposto contrassegno rilasciato dall'Amministrazione comunale.

8. di concedere altresì ai titolari non residenti di imprese commerciali o artigianali con sede nelle vie elencate in premessa e con l'eccezione di cui al punto "7", l'autorizzazione alla sosta gratuita, senza vincolo di orario, di un veicolo da lavoro della medesima impresa, purché classificato autocarro o motocarro o comunque attrezzato per la specifica attività lavorativa, mediante apposito contrassegno rilasciato dall'Amministrazione comunale.
9. di incaricare il Comandante la Polizia Municipale di ricercare eventuali idonee procedure per consentire la regolarizzazione successiva, prima dell'accertamento della violazione alle norme del codice della strada, nel caso che il periodo di sosta si prolunghi oltre il tempo per il quale è stato effettuato il pagamento e comunque non oltre un ulteriore periodo massimo di sessanta minuti.
10. di dare altresì mandato al Comandante la Polizia Municipale di procedere direttamente con suo provvedimento, di concerto con il Sindaco e l'Assessore delegato alla Mobilità, all'introduzione di eventuali future modifiche al disciplinare tecnico allegato, qualora ne sopravvenisse l'esigenza nella fase di materiale attuazione dello stesso. Ciò nell'ambito delle competenze al medesimo attribuite con ordinanza del Sindaco n° 573 del 7 luglio 2004 e atteso il carattere innovativo e necessariamente sperimentale del presente provvedimento.
11. di delegare lo stesso Comandante la Polizia Municipale a rilasciare autorizzazioni in deroga al pagamento, nell'eventualità di eccezionali esigenze singole e/o situazioni particolari non contemplate nella presente ordinanza.
12. di prevedere che l'entrata economica derivante dall'attuazione del presente provvedimento sia introitata al Titolo 3° - categoria 1° - risorsa 630 - Capitolo PEG 01380 "Proventi da parcometri" del bilancio corrente e in quelli dei successivi esercizi.

Inoltre, stante l'urgenza di procedere e ritenuto che sussistano le motivazioni per dare sollecita esecuzione al presente provvedimento deliberativo;

Effettuata la prescritta separata votazione, con voti unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

DISCIPLINARE TECNICO PER LE AREE A SOSTA CONTROLLATA (ZONE CONTROLLO SOSTA)

1. Nelle zone a sosta controllata la disciplina della sosta è regolamentata a pagamento dalle ore 09.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali.
2. Coloro che sono definiti "residenti" secondo il presente disciplinare, sono le persone fisiche anagraficamente residenti nelle strade comprese nella Zona a Traffico Limitato e nelle seguenti strade e piazze pubbliche:
 - *via Mazzini (dall'intersezione con la via Imbriani a Largo V Maggio)*
 - *piazza IV Novembre*
 - *via Brogi (nel tratto antistante piazza IV novembre)*
 - *Largo V maggio*
 - *via Barducci (dall'intersezione con via Fratti e la piazza V. Veneto)*
 - *via della Tonietta*
 - *piazza Vittorio Veneto*
 - *via Azzarri*
 - *piazza del Mercato*
3. E' definita **Zona a Controllo Sosta (ZCS)** l' "insieme di zone dove la sosta è soggetta al pagamento di una tariffa".
4. Nella ZCS il pagamento, nella misura stabilita con deliberazione dell'Amministrazione Comunale e resa pubblica da apposito avviso, deve avvenire anticipatamente introducendo nel dispositivo per la gestione del parcheggio (parcometro) la somma relativa al tempo di permanenza. Il biglietto rilasciato dal parcometro dovrà essere esposto all'interno del veicolo, sul parabrezza anteriore, in maniera ben visibile dall'esterno.
5. E' consentita la sosta gratuita nella ZCS se questa non deve protrarsi per oltre dieci minuti e, anche in questo caso, deve essere esposto, con le modalità di cui al punto precedente, il biglietto che il parcometro rilascerà senza introduzione di monete. La protrazione oltre il suddetto limite di tempo e l'esposizione reiterata di biglietti allo scopo di eludere il pagamento, oltre i dieci minuti gratuiti, saranno sanzionate a norma del vigente Codice della Strada.
6. Nella ZCS l'Amministrazione non risponderà di danni o furti ai veicoli in sosta.
7. I residenti hanno diritto a far sostare gratuitamente nelle aree pubbliche soggette alla regolamentazione della sosta a pagamento, fatta eccezione per la porzione della piazza Vittorio Veneto antistante il palazzo comunale, i veicoli a loro intestati, classificati nelle categorie L4 - L5 - M1 e M2 all'art. 47 del vigente Codice della Strada (*), esponendo la regolare autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata fino ad un massimo di due auto per nucleo familiare e/o nucleo abitativo (ridotte ad una nel caso di disponibilità di passi carrabili e di nuclei monopersonali). Nel caso che il nucleo familiare disponga di posti auto in area privata il cui accesso dall'area pubblica avvenga dalle strade comprese nella ZCS o in quelle limitrofe tale facoltà si riduce ad un veicolo. Nel caso d'auto in sostituzione per veicoli in riparazione dovrà essere esposto il predetto contrassegno unitamente ad una dichiarazione dell'autoriparatore.

8. Il diritto alla sosta gratuita nella ZCS è ammesso, previo ottenimento di un contrassegno rilasciato dall'Amministrazione comunale, anche nei seguenti casi:
 - a) - Autoveicoli in leasing o a noleggio a lungo termine con contratto intestato a residenti;
 - b) - Autoveicoli di proprietà o in leasing o a noleggio a lungo termine con contratto intestato ad una ditta e utilizzati in maniera esclusiva da dipendente o titolare residente (N.B. il residente deve essere titolare di patente auto). Questa deroga non è ammessa, qualora trattasi di dipendente, per gli autocarri;

 9. Tutti i contrassegni indicati nel presente disciplinare saranno rilasciati previa presentazione di documentazione, autocertificazione o dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà che attesti la sussistenza dei requisiti indicati. Nel caso di decadenza dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione, il titolare dovrà riconsegnare il contrassegno entro dieci giorni.

 10. La mancata esposizione del contrassegno comporterà l'applicazione della sanzione prevista dal vigente Codice della Strada.

 11. Possono sostare gratuitamente negli spazi di sosta promiscua anche i veicoli a tre o quattro ruote di proprietà o intestati a:
 - a. Forze dell'Ordine;
 - b. Vigili del fuoco;
 - c. Mezzi di soccorso;
 - d. Pubbliche Amministrazioni;
 - e. Forze armate
 - f. Veicoli utilizzati in regime di "car-sharing"
 - g. I veicoli del personale addetto al controllo dell'intera zona a sosta regolamentata, nell'ambito all'attuazione del presente provvedimento e in uso per l'attività del proprio servizio, in qualità di "ausiliari del traffico".

 12. Ai titolari d'impresе commerciali o artigianali con sede nelle vie in precedenza elencate è concessa l'autorizzazione alla sosta gratuita, senza vincolo d'orario, di un veicolo da lavoro della medesima impresa, purché classificato autocarro o motocarro o in ogni caso attrezzato per la specifica attività lavorativa, mediante apposito contrassegno rilasciato dall'Amministrazione comunale. L'eventuale dotazione specifica delle attrezzature deve risultare dalla carta di circolazione.

 13. I veicoli al servizio di persone invalide, provvisti dello speciale contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada potranno sostare gratuitamente in tutta la ZCS. L'eventuale verifica di utilizzo abusivo di tale autorizzazione comporterà anche l'applicazione delle violazioni ai sensi del presente provvedimento.

 14. Un estratto del presente disciplinare, affisso all'interno del parcheggio, si intende conosciuto e accettato dall'utente dal momento dell'inizio della sosta.
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- (*) - categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di

propulsione) supera i 50 km/h;

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;